

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PAESAGGISTICHE

INDICE

PREMESSA

1. CAPITOLO 1 - FASI DEL PROCEDIMENTO

1.A – Parere Soprintendenza

1.B - Determinazione importo indennità pecuniaria

2. CAPITOLO 2 - CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITA' PECUNIARIA

2.A - DANNO ARRECATO ALL'AMBIENTE

2.A1 – Calcolo del danno

2.B - PROFITTO CONSEGUITO

2.B1 - Valore venale per la perizia di stima.

2.B2 - Costo di costruzione.

2.B3 - Calcolo del profitto nel caso di abusi non comportanti aumenti di volume e/o superficie

3. CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

PROCEDURE E CRITERI DI CALCOLO DELLE SANZIONI PAESAGGISTICHE

PREMESSA:

Le opere realizzate nelle aree vincolate dal Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*" in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D. Lgs. 42/2004 (Beni paesaggistici) costituiscono l'oggetto della presente disciplina le procedure e i criteri per l'applicazione delle relative sanzioni.

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. 42/2004, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 167, che prevede la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica delle opere nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'art. 82 del D.P.R. 24.7.77 n. 616 ha delegato le funzioni amministrative in materia di beni ambientali alle Regioni.

Le funzioni di cui sopra furono a suo tempo delegate ai Comuni con la L.R.T. 52 del 2.11.79. Ad oggi, la normativa regionale di riferimento è la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 "*Norme per il Governo del Territorio*". La procedura da seguire è esclusivamente quella riportata nell'art. 167 del Codice del Paesaggio, al quale rimanda il comma 7 dell'art. 209 e il comma 7 dell'art. 209bis della stessa L.R.T. n. 65/2014.

Ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all' art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli atti relativi all'applicazione delle sanzioni, devono essere emessi dal Responsabile del Servizio preposto, previo parere vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Il proprietario o l'avente titolo, interessato dagli interventi di cui al comma 4 dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, deve presentare apposita istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, corredata di adeguati elaborati tecnici, della relazione paesaggistica e della documentazione fotografica, ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

Il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno che deve essere reso entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'articolo 167 del D. Lgs. 42/2004.

L'ammissibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica è stabilita dalle norme nazionali e regionali in materia nonché dalle circolari e note interpretative emanate dal Ministero della Cultura.

Rimane di competenza dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo stabilire i criteri e le modalità di calcolo della sanzione pecuniaria prevista dalla suddetta disciplina.

La legge 662/96 art. 2, comma 46, ha specificato inoltre che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il pagamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui al citato articolo 27, con la conseguenza che a **tutte le opere condonate, realizzate dopo la data di opposizione di tali vincoli, deve essere applicata tale indennità risarcitoria**. Questa norma è divenuta operativa con la pubblicazione del Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il quale ha definitivamente affermato che, l'applicazione delle sanzioni comprende tutte le opere realizzate abusivamente sulle aree sottoposte a vincolo, ed esclusione delle opere interne e degli interventi di *"manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo- pastorale che non comportino l'alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio"*.

Lo stesso D.M. 26.09.1997: *"Determinazioni dei parametri e delle modalità per la qualificazione delle indennità risarcitoria prevista dall'art.27 del D. Lgs.vo 157/06"*, quantifica il valore minimo del profitto per le opere riconducibili alle tipologie 4,5,6 e 7 della tabella allegata alla legge 47/85.

Nel rispetto della vigente legislazione Statale e Regionale, sussiste pertanto l'obbligo del Comune ad applicare le sanzioni di cui all' art. 167 nel caso di opere realizzate in assenza o in difformità dalla autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, in tutto il territorio del Comune di Campo nell'Elba, in quanto sottoposto a vincolo paesaggistico (sanzione demolitoria o sanzione pecuniaria).

1.A - ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA

Ai sensi dell' art. 155 del D.LGS. 42/2004, le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono esercitate dal Ministero e dalle Regioni. Le Regioni vigilano sull'ottemperanza delle disposizioni del D.LGS. 42/2004 da parte delle Amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

Dopo l'entrata in vigore della L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il Governo del Territorio", così come novellata dalla L.R.T. 51/2025, la procedura da seguire per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno è esclusivamente quella riportata nell'art. 167 del Codice, nonché quella indicata al comma 7 dell'art. 209bis della citata legge regionale

Il citato art. 167 *"Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria"* cita testualmente:

- 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.*
- 2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.*
- 3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei*

successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Il citato art. 209bis della L.R.T. 65/2014 cita testualmente:

Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il comune

richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi oppure l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il comune provvede autonomamente sull'istanza di sanatoria edilizia.

1.B - DETERMINAZIONE IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA

L'art. 167 del D. LGS. 42/2004 dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

Si ritiene, di poter fare ancora riferimento alla nota informativa prot. IV/A/3390/4 del 13.3.92 del Dipartimento Ambiente della Regione Toscana sulle procedure di applicazione delle sanzioni di cui all' art. 15 L.1497/39 (art.167 D. Lgs. 42/2004) la quale specifica che:

A) per quanto riguarda la quantificazione del profitto la Regione ritiene di poter confermare i criteri già dettati dal Ministero dei Lavori Pubblici il quale, con circolare dell'8.2.66 prot. 325 ha ritenuto che "l'utile conseguito debba essere valutato calcolando il valore venale della parte abusiva della costruzione e detraendo da tale valore il costo della parte abusiva stessa".

B) per quanto riguarda la quantificazione del danno ambientale, verranno presi in considerazione i costi da sostenere al fine di attenuare o eliminare gli effetti della violazione sull'ambiente.

Anche se il decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non v'è dubbio che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'art.15 della legge 1497/39, successivamente articolo 167 del decreto legislativo 42/2004.

Il compito di determinare l'importo della sanzione pecuniaria, secondo i criteri che verranno esposti successivamente, è attribuito al Responsabile del Servizio preposto.

A seguito di tale valutazione, il Responsabile emetterà apposito atto da notificare all'interessato, assegnando un termine per ottemperare pari a trenta giorni.

Entro 30 giorni dalla notifica di tale atto il trasgressore può:

- 1) accettare la misura della indennità versando l'importo calcolato; è prevista la possibilità di rateizzazione, con l'applicazione degli interessi legali, con le modalità di seguito indicate;
- 2) rifiutare la misura di tale indennità dandone comunicazione al Comune che avvierà il procedimento volto all'ordinanza di ripristino

CAPITOLO 2 - CRITERI DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

2.A - DANNO ARRECATO ALL'AMBIENTE

Il Responsabile del Servizio calcola l'importo della sanzione pecuniaria a seguito dell'espressione del parere favorevole vincolante della competente Soprintendenza.

I casi che si presentano possono essere così riassunti:

- 1) l'opera non è compatibile con il paesaggio e produce un danno ambientale rilevante tale che la demolizione rappresenta l'unica soluzione per salvaguardare i valori paesaggistici dell'area;
- 2) l'opera è compatibile con il paesaggio;
- 3) l'opera è compatibile con il paesaggio e con l'ambiente previa attuazione di interventi di mitigazione dell'impatto;

Nel caso di cui al punto 1) si dovrà procedere alla rimessione in pristino.

Nei casi 2) 3) si procederà invece all'applicazione della sanzione pecuniaria la cui determinazione spetta al Responsabile del Servizio.

Nelle ipotesi 3) si dovrà procedere sia alla determinazione del danno ambientale che del profitto conseguito, mentre nell'ipotesi 2) la sanzione sarà pari al profitto conseguito.

Il calcolo del danno ambientale dovrà pertanto compiersi di volta in volta prendendo in considerazione i costi da sostenere al fine di attenuare o eliminare gli effetti della violazione sull'ambiente.

2.A1 – CALCOLO DEL DANNO

Il danno viene valutato in **Euro 21,00 al mc** di costruzione realizzata integrato con i coefficienti di cui alla seguente tabella. Nel caso che le opere non abbiano comportato realizzazione o aumento di volume, ma solo di superficie, si prende a riferimento il valore di **Euro 52,00 al mq** di superficie di calpestio, integrato con i coefficienti di cui alla stessa tabella sotto riportata.

Tabella coefficienti moltiplicativi per la determinazione del danno ambientale

Zonizzaz. PdiF	Coeffic.	CRITERI COSTRUTTIVI	Coeffic.	IMPATTO VISIVO SULL'AMBIENTE	Coeffic.	ALTERAZIONE MORFOLOGICHE E NATURALISTICHE	Coeffic.
A	0,8	Scarsi	1,1	Poco rilevante	0,9	Poco rilevante	0,9
B – C - D	0,7	Medi	1,0	Medio	1,0	Medio	1,0
E	0,9	Buoni	0,8	Rilevante	1,1	Rilevante	1,1
F	1						

Nei casi non valutabili in termini di aumento di superficie e di volume l'indennità risarcitoria del danno ambientale causato è determinata tramite perizia predisposta dall'Ufficio edilizia privata. In tale perizia saranno dettagliatamente descritti i danni causati dall'intervento abusivo e puntualmente quantificati i costi degli interventi necessari al ripristino od il risanamento del danno subito. In tale caso, il calcolo del danno ambientale dovrà compiersi di volta in volta prendendo in considerazione i costi che il Comune dovrebbe sostenere al fine di attenuare o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente. Per le istanze in sanatoria di cui alla legge 47/85 e all'art.39 della legge 724/94, il parere favorevole ai fini paesaggistici ed ambientali (ex art. 32 legge 47/85) deve essere inteso nel senso che la realizzazione dell'opera abusiva non abbia recato danno all'ambiente. La realizzazione di eventuali prescrizioni o condizioni, contenute nel parere stesso o nella nota della Soprintendenza, riguardanti le finiture, i particolari o le schermature del manufatto realizzato abusivamente o altri modesti interventi edilizi volti a migliorare la tipologia o l'estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati per l'eliminazione del danno ambientale e paesaggistico.

2.B - PROFITTO CONSEGUITO

Tenendo conto di quanto stabilito dalla circolare della Regione Toscana del 13.3.92, l'utile conseguito dovrà essere valutato calcolando il valore venale della parte abusiva della costruzione e detraendo da tale valore il costo di realizzazione della parte abusiva stessa.

2.B1 - VALORE VENALE PER LA PERIZIA DI STIMA

E' stato determinato il valore medio di mercato da attribuire alle nuove edificazioni e quello attinente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (qualora quest'ultimi comportino aumenti di superficie e/o volume) per le destinazioni d'uso residenziale, commerciale, terziario e per le destinazioni d'uso rurale e produttivo (Tabella 1).

Ai fini della determinazione del valore venale dell'opera abusiva si è ritenuto di modificare i valori di cui alla tabella 1, con i parametri (Tabella 2) relativi alla tipologia edilizia.

Le superfici a cui fare riferimento nel calcolo sono quelle complessive di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10.05.1977.

L'incremento di volume senza aumento di superficie si riconduce in termini di superficie virtuale dividendo il volume stesso per l'altezza effettiva dei vani interessati.

TABELLA 1 - VALORI MEDI DI MERCATO AL MQ.

<u>Tipologia intervento</u>	<u>Residenziale, commercio, direzionale e servizi</u>	<u>Artigianale, industriale e rurale</u>
<u>Nuove costruzione e ampliamenti</u>	<u>€ 2.207,56</u>	<u>€ 1.517,04</u>
<u>Ristrutturazione urbanistica</u>	<u>€ 1.890,28</u>	<u>€ 1.264,20</u>
<u>Demolizione e ricostruzione con ampliamento</u>	<u>€ 1.842,12</u>	<u>€ 1.204,00</u>
<u>Ristrutturazione edilizia</u>	<u>€ 1.143,80</u>	<u>€ 688,28</u>

TABELLA 2 – PARAMETRI TIPOLOGIA EDILIZIA

<u>Tipologia edilizia</u>	<u>Parametro</u>
<u>Unifamiliare, bifamiliare, case a schiera, coloniche ad uso non agricolo</u>	<u>1,20</u>
<u>Piccolo condominio (fino a 6 alloggi)</u>	<u>1,00</u>
<u>Grande condominio</u>	<u>0,90</u>
<u>Ville</u>	<u>1,50</u>

2.B2 - COSTO DI COSTRUZIONE

Per il costo di costruzione si fa riferimento al computo metrico estimativo redatto sulle voce del prezzario regionale vigente al momento della sua redazione redatto da tecnico abilitato, che dovrà essere obbligatoriamente allegato all'istanza.

2.B3 - CALCOLO DEL PROFITTO NEL CASO DI ABUSI NON COMPORNTANTI AUMENTI DI VOLUME (configurabili quali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di sistemazione esterna ed altro).

Nel caso di opere abusive non comportanti incremento di volume e/o superficie utile, elencate nella tabella che segue, si applica a ciascuna categoria di abuso una sanzione forfettaria:

Realizzazione nelle aree di pertinenza di edifici esistenti di sistemazioni esterne, di cancelli, di inferriate e di recinzioni:	€ 1.032,00
Realizzazione di recinzioni in pali e rete di aree non pertinenti e comunque fino ad un massimo di € 2.064,00	€/ml 15,00

Rifacimento e realizzazione di pavimenti e rivestimenti esterni:	€ 1.032,00
Rifacimento/Manutenzione straordinaria del manto di copertura:	€ 1.032,00
Modeste variazioni di sagoma senza aumenti delle superfici e dei volumi:	€ 2.064,00
Realizzazione di elementi di arredo esterno , quali pergolati, forno barbecue, ecc..:	cad. € 1.032,00
Muri di recinzione e muri di sostegno h fino a 3 ml:	€ 129,00/ml
Muri di recinzione e muri di sostegno h>3 ml:	€ 258,00/ml
Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento:	€ 516,00
Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi se esterni all'immobile:	€ 1.032,00
Rifacimento o installazione di impianti di accumulo o sollevamento idrico, impianti idraulici, canalizzazioni e fognature, cisterne H2O, Fosse Imhoff :	€ 516,00
Volumi Tecnici di modeste dimensioni:	€ 1.032,00
Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione e rifacimento parziale di murature:	€ 516,00
Costruzione di vespai o scannafossi:	€ 1.032,00
Costruzione di canne fumarie esterne:	€ 516,00
Modifica alle dimensioni di aperture ed apertura di nuove finestre – per ogni unità Immobiliare:	€ 2.064,00
Piccole terrazze di servizio e pensiline in aggetto (fino a mq 3,00) per ogni unità immobiliare:	€ 1.032,00
Realizzazione di terrazze di superficie superiore a mq 3,00 per ogni unità immobiliare:	€ 2.064,00
Scale esterne:	€ 1.032,00
Tettoie nel lotto di pertinenza di edificio	€/mq 200,00
Tettoie esterne al lotto di pertinenza di edificio	€/mq 400,00
Porticato in aderenza all'edificio	€/mq 500,00
Installazione di pannelli	€ 516,00
Interventi nelle parti comuni degli edifici con alterazioni esterne:	€ 516,00
Movimenti di terra con conseguente alterazione dell'originario piano di campagna:	
Fino a 3 mc	€ 516,00
Da 3 mc. a 6 mc	€ 1.032,00
Fino a 10 mc	€ 2.064,00
Oltre 10 mc	€ 4.128,00
Strade d'accesso pertinenziali:	€ 1.032,00
Tagli boschivi soggetti ad autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. 42/2004: Ogni ha:	€ 2.500,00
Taglio di macchia mediterranea. Ogni ha:	€ 2.500,00
Abbattimento di alberi d'alto fusto con valenza paesaggistica, ad albero:	€ 1.032,00
Varianti in corso d'opera al Permesso di Costruire comportanti modeste modifiche ai prospetti (anche relativamente alle aperture), alla copertura ecc...., senza alterazioni di superfici e di volumi	€ 2.064,00
Modesta traslazione (entro mt. 5) della posizione del fabbricato, nell'ambito del lotto di pertinenza, in difformità dal provvedimento abilitativi	€ 2.064,00

Opere di manutenzione straordinaria non espressamente indicate ed **interventi sul patrimonio edilizio e paesaggistico ricompresi nell'allegato "A" del D.P.R. n. 31 del 17 febbraio 2017**

€ 516,00

CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

SISTEMAZIONI ESTERNE E IMPIANTI SPORTIVI

Per le opere eseguite attinenti sostanziali sistemazioni esterne e per impianti sportivi ad uso privato o pubblico (piscine, campi da tennis, ecc.), non essendo applicabili i parametri precedentemente esposti si considera come valore relativo al profitto conseguito, il costo delle opere eseguite, ritenendo che la proprietà consegua perlomeno un incremento di profitto pari al valore di quanto realizzato.

RATEIZZAZIONE SANZIONI

Le sanzioni determinate con i criteri di cui al presente atto, qualora superino l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) potranno essere corrisposte, su richiesta dell'interessato, in non più di quattro rate semestrali. La somma rateizzata dovrà essere garantita da idonea fidejussione/polizza fidejussoria valida fino a disdetta scritta da parte del Comune.

VARIE

Per i casi non riconducibili alla presente disciplina si provvederà al sanzionamento previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 applicando modalità che saranno valutate di volta in volta.